

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis*
n. 2

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore Mauro Maria MARINO)

approvata nella seduta del 31 marzo 2010

SULLA

**INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI STATI MEMBRI PER L'ADOZIONE DI
UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO (PE-CONS 2/10)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 2010

* Il presente documento, originariamente stampato con il numero Doc. XVIII, n. 25, è stato rinumerato per effetto dell'avviso di rettifica pubblicato in allegato al resoconto della 391^a seduta dell'Assemblea del 31 maggio 2010.

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto PE-CONS 2/10,

considerato che la proposta in esame intende dare attuazione agli obiettivi dichiarati nel programma di Stoccolma relativo al consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, approvato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, e riprende gli obiettivi riguardanti la protezione delle vittime, già fissati nei programmi di Tampere e dell'Aia;

tenuto conto che la lotta contro qualsiasi forma di violenza di genere è stata una preoccupazione costante del Parlamento europeo, intervenuto in proposito con la risoluzione, del 16 settembre 1997, su una campagna di «tolleranza zero» nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne, e con la risoluzione, del 2 febbraio 2006, sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future;

rilevato che la direttiva è diretta ad integrare strumenti già esistenti nel settore della protezione delle persone che si trovano in pericolo, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione fra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

visto che l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, e che il trattato di Lisbona ha introdotto il passaggio alla procedura legislativa ordinaria per il ravvicinamento delle legislazioni penali e regolamentari degli Stati membri tanto sul piano procedurale, quanto sul piano del diritto penale materiale;

considerato che in uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli Stati membri non possono stabilire norme proprie relative all'applicazione e alla validità delle loro misure destinate a proteggere le vittime in un al-

tro Stato membro e l'obiettivo dell'uniformità del riconoscimento da parte di ogni Stato membro dell'efficacia delle misure adottate da un altro Stato membro può essere raggiunto solo mediante un'azione comune;

2) la proposta è conforme al principio di proporzionalità, in quanto non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri dell'Unione europea; introduce invece un meccanismo che consente di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro a un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità con la legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico;

3) in riferimento alla base giuridica della proposta, questa appare corretta, in quanto l'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino le misure intese a facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. Inoltre, la proposta è presentata in virtù dell'articolo 76, lettera *b*), del TFUE, per cui gli atti di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione di polizia possono essere adottati, oltre che su proposta della Commissione, su iniziativa di un quarto degli Stati membri;

4) riguardo il merito della proposta, si accoglie con favore che alcuni Stati membri abbiano attivato il potere di iniziativa conferito loro dal nuovo trattato al fine di stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro («Stato di emissione») può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce («Stato di esecuzione»), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione;

5) si apprezza la creazione di uno strumento legislativo teso a colmare il vuoto esistente al fine di assicurare un meccanismo efficace, a livello europeo, per la protezione delle vittime e per garantire il diritto alla libera circolazione e soggiorno delle vittime protette;

6) si ritiene, tuttavia, necessario un approfondimento della questione relativa alla scelta di un meccanismo di approccio in tre fasi (che presuppone l'emissione di una misura di protezione interna, l'emissione di un ordine di protezione europeo, l'adozione da parte dello Stato di esecuzione di una misura di protezione secondo la legislazione nazionale), piuttosto che quello più tradizionale di cooperazione giudiziaria del reciproco riconoscimento, giudicato nella proposta in esame incompatibile con l'immediatezza della risposta da fornire alla vittima.

